

CONTRATTO

TRA

L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.p.A., società unipersonale, con sede legale in Roma, via Calabria 46, capitale sociale Euro 836.383.864,02 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al numero 05678721001, Codice Fiscale e Partita Iva numero 05678721001, nonché iscritta con il n. 30848 nell'Elenco Generale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e con il n. 32454-1 nell'Elenco Speciale di cui all'art. 107 del medesimo D.Lgs. n. 385/1993 (di seguito denominata anche "**INVITALIA**"), in persona del legale rappresentante pro-tempore ed Amministratore Delegato, Dott. Domenico Arcuri, giusta _____

- da una parte

E

la **REGIONE CAMPANIA**, con sede in Napoli, Via S.Lucia 81, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Presidente della Giunta Regionale, On.le Stefano Caldoro, giusta _____

- dall'altra parte

(**INVITALIA** e la **REGIONE CAMPANIA** di seguito definite, congiuntamente, le "**Parti**" ed il termine "**Parte**" sarà interpretato di conseguenza).

PREMESSO CHE

- (a) È corrente la società "Sviluppo Italia Campania S.p.A." in liquidazione, con sede legale in Marcianise (CE), Via Area ASI, località Tavernette, iscritta al Registro delle Imprese di Caserta al numero 05192230638, Codice Fiscale e Partita IVA numero 05192230638 (di seguito denominata anche "**SI CAMPANIA**"),
- (b) **SI CAMPANIA** è società soggetta alla direzione e al coordinamento di **INVITALIA** ai sensi dell'art. 2497 e ss. c.c.. Il relativo capitale sociale, pari ad Euro 5.503.186,44 (cinquemilioni cinquecentotremila centoottantasei/44), è attualmente rappresentato da n. 1.066.509 (unmilione sessantaseimila cinquecentonove) azioni nominative del valore nominale pari ad Euro 5,16 (cinque/16) cadauna. Del suddetto capitale sociale **INVITALIA**, quale socio di maggioranza, detiene n. 930.170 (novecentotrentatremila centosettanta) azioni (di seguito, la "**Partecipazione Invitalia**"), pari al 87,22% del capitale, e la **REGIONE CAMPANIA** detiene n. 63.990 azioni (di seguito, la "**Partecipazione Regionale**"), pari al 6% dello stesso. La restante parte del capitale sociale, pari al 6,78%, è attualmente suddivisa tra altri 7 (sette) azionisti:

(c) oggetto sociale di SI CAMPANIA è, principalmente, la promozione, in prevalenza nel territorio della Regione Campania, della nascita di nuove imprese e dello sviluppo delle imprese esistenti, nonché, *inter alia*, la fornitura di servizi, in particolare alla REGIONE CAMPANIA e alle altre Amministrazioni Pubbliche locali, in grado di contribuire allo sviluppo delle attività economiche nel territorio;

(d) per l'esercizio del proprio oggetto sociale, SI CAMPANIA è proprietaria di tre "incubatori di imprese", ossia di tre complessi immobiliari realizzati con fondi statali stanziati a norma della L. 11 marzo 1988, n. 67 e situati rispettivamente in

- Pozzuoli (NA), Via Adriano Olivetti, 1

- Marcianise (CE), Area ASI, località Tavernette;

- Salerno, Via Giulio Pastore s.n.c.,

(di seguito, gli "Incubatori");

(e) ai sensi dell'art. 1, co. 461 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) come successivamente integrato dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 28 (convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31) e successive modifiche, nonché della conseguente Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 27 marzo 2007 e del "Piano di riordino e dismissione", predisposto da INVITALIA ed approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico con Decreto del 31 luglio 2007, è previsto che INVITALIA, entro il 31 dicembre 2010, trasferisca, alle Regioni, le società regionali del gruppo ad essa facente capo, oppure, in caso contrario, proceda alla loro liquidazione. Il summenzionato art. 1, co. 461, della L. n. 296/2006, prevede, altresì, che *"(1) e conseguenti operazioni di riorganizzazione, nonché quelle complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse"*;

(f) il sopra citato D.L. n. 248/2007, art. 28 (convertito dalla Legge n. 31/2008), e successive modifiche, prevede altresì che, al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, le summenzionate società regionali continuino a svolgere le attività previste dai contratti di servizio, vigenti con INVITALIA al momento del loro trasferimento alle Regioni, relativi ai Titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185; quanto precede sino al subentro delle Regioni, entro la data del 31 dicembre 2010, nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta INVITALIA, per il tramite delle sue società regionali, in relazione agli interventi di cui ai medesimi Titoli I e II sopra citati;

(g) in data 8 ottobre 2010, anche nel quadro delle disposizioni della L. n. 296/2006, l'Assemblea straordinaria di SI CAMPANIA ha deliberato l'anticipato scioglimento della società e la relativa messa in liquidazione

volontaria, nominando un Liquidatore, al quale sono stati conferiti tutti i poteri di legge e di statuto;

- (h) in data 11 ottobre 2010 - sempre nel quadro dell'attività di dismissione imposta alla capogruppo INVITALIA dalla L. n. 296/2006 - SI CAMPANIA ha avviato la procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223. per i propri dipendenti a tempo indeterminato di cui all'elenco che si allega sub a.;
- (i) quanto ai rapporti di lavoro interinale, tali rapporti, per effetto della messa in liquidazione della società, non sono stati rinnovati con le agenzie di lavoro interinale, trovando la loro naturale scadenza alle date contrattualmente convenute. Ciò nonostante, alcuni dei lavoratori interinali hanno avviato nei confronti di SI CAMPANIA un contenzioso giuslavoristico finalizzato alla riconversione dei reiterati contratti di fornitura di lavoro temporaneo in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'impresa utilizzatrice, ossia SI CAMPANIA (di seguito, il **"Contenzioso Giuslavoristico"**);
- (j) la REGIONE CAMPANIA ha dichiarato il proprio interesse a voler recepire funzioni, risorse finanziarie e personale di SI CAMPANIA, assicurando nel contempo al sistema produttivo campano la prosecuzione delle attività finalizzate ad accompagnarne lo sviluppo, con particolare riferimento ai servizi relativi al Titolo I e al Titolo II (autoimprenditorialità ed autoimpiego) di cui al D.Lgs. n. 185/2000, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del D.L. n. 248/2007, per il rilancio di un'autentica azione di sistema sul versante delle politiche attive del lavoro in Campania;
- (k) alla luce di quanto precede, le Parti intendono addivenire con il presente contratto (di seguito il **"Contratto"**) ad un accordo avente ad oggetto l'assunzione da parte della REGIONE CAMPANIA delle funzioni, risorse finanziarie e del personale di SI CAMPANIA, per le finalità indicate nella precedente premessa (j).

TUTTO CIÒ PREMESSO,

tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – PREMESSE – DEFINIZIONI

- 1.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 1.2 In aggiunta ai termini definiti nell'epigrafe, nelle premesse ed in altre clausole del presente Contratto, le seguenti definizioni avranno il significato attribuito a ciascuna di esse come segue:

Esecuzione del Contratto: indica l'insieme degli atti e dei fatti che dovranno sussistere alla Data di Esecuzione.

Data di Esecuzione: indica qualunque data, concordata per iscritto dalle Parti, per il perfezionamento delle operazioni e degli atti di cui al successivo art. 5 del presente Contratto da fissarsi comunque entro e non oltre [60●] giorni decorrenti dalla stipulazione di quest'ultimo

Data del Contratto: indica la data di stipulazione del presente Contratto.

Evento Modificativo Negativo: indica l'evento che, per Legge, dovesse impedire o sostanzialmente limitare ovvero ostacolare INVITALIA dal dar corso agli atti previsti nel presente Contratto.

Legge: significa ogni legge nazionale, statale, provinciale o locale, ordinanza, regola, regolamentazione, codice, ordine, giudizio, ingiunzione o decreto.

ART. 2 – CONDIZIONI SOSPENSIVE

2.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che l'efficacia delle obbligazioni assunte dalle Parti ai sensi del successivo art. 3 e del successivo paragrafo 5.2, è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive (di seguito, le **"Condizioni Sospensive"**):

- (i) che un Evento Modificativo Negativo non si verifichi nel corso del Periodo Interinale;
- (ii) che le obbligazioni assunte dalle Parti ai sensi del presente Contratto siano state debitamente autorizzate dai rispettivi organi a ciò deputati, nonché, con riferimento alle obbligazioni assunte da INVITALIA, dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, co. 460, della L. n. 296/2006, e del D.M. 18 settembre 2007.

2.2 Qualora anche una delle suddette Condizioni Sospensive non dovesse verificarsi entro la Data di Esecuzione, ma prima del Esecuzione del Contratto, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto (fatta eccezione per il successivo art. 7), senza che nessuna Parte possa pretendere dall'altra alcunché, per qualsiasi causa, motivo o ragione. La Parte interessata a far valere la risoluzione del Contratto dovrà rendere nota la relativa volontà all'altra Parte, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via fax/e-mail o a mano, il tutto tempestivamente rispetto alla data in cui abbia cognizione dell'impossibilità dell'avverarsi della Condizione Sospensiva in questione.

ART. 3 – OBBLIGAZIONI PRELIMINARI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

INVITALIA e la REGIONE CAMPANIA, per quanto di propria competenza, si impegnano, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., a far sì che, subordinatamente al verificarsi delle Condizioni Sospensive, entro e non oltre la Data di Esecuzione, ma prima dell'Esecuzione del Contratto:

(i) SI CAMPANIA - con il tecnicismo legale che INVITALIA, con il preventivo accordo della REGIONE CAMPANIA, riterrà più opportuno per le finalità di cui alla premessa (j) che precede (a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, cessione di ramo di azienda, scissione parziale asimmetrica, scorporo, ecc.) - trasferisca ad una società per azioni di nuova costituzione ed interamente posseduta da INVITALIA, (di seguito, la "**NEWCO**"), i rapporti attivi e passivi, ivi inclusi quelli di lavoro dipendente, che saranno esplicitamente e puntualmente convenuti tra le parti, funzionali all'adempimento dei rapporti contrattuali in essere con INVITALIA per la fornitura, da parte di SI CAMPANIA:

- a. del servizio di assistenza tecnica ai progetti e alle iniziative di lavoro autonomo e di microimpresa presentati ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal Titolo II del D.Lgs. n. 185/2000; nonché
- b. dei servizi per l'attuazione del Titolo II del D.Lgs. n. 185/2000.

Resta sin d'ora inteso tra le Parti che l'effetto traslativo del suddetto trasferimento (di seguito, il "**Trasferimento**") sarà sospensivamente condizionato all'adempimento delle obbligazioni di cui al successivo paragrafo 5.2 del presente Contratto, fatto salvo un diverso accordo per iscritto tra le Parti alla luce di quanto previsto dal paragrafo 5.4 del presente Contratto;

(ii) SI CAMPANIA e NEWCO stipulino un contratto in virtù e per effetto del quale SI CAMPANIA, in qualità di proprietaria degli Incubatori, consenta a NEWCO di disporre degli Incubatori medesimi in comodato d'uso gratuito per un periodo pari ad almeno 20 anni, al netto dei costi direttamente connessi alla proprietà che saranno eventualmente concordati tra SI CAMPANIA, INVITALIA e REGIONE CAMPANIA, gestendoli, nel rispetto della destinazione d'uso prevista dalla normativa applicabile, sostenendone i relativi costi ed avendo la titolarità dei ricavi che essa NEWCO potrà ottenere utilizzando tali Incubatori (di seguito, la "**Convenzione per la Gestione degli Incubatori**").

Resta sin d'ora inteso tra le Parti che l'efficacia della suddetta Convenzione per la Gestione degli Incubatori sarà sospensivamente condizionata all'adempimento delle obbligazioni di cui al successivo paragrafo 5.2 del presente Contratto;

(iii) SI CAMPANIA e NEWCO stipulino un contratto avente ad oggetto la cessione, da parte di SI CAMPANIA a favore di NEWCO, dei "Contratti di prestazione dei servizi" in essere, in tale momento, tra SI CAMPANIA e le imprese localizzate all'interno degli Incubatori (di

seguito, il “**Contratto di Cessione dei Contratti**”). Al di fuori di questi, i locali dovranno essere mantenuti liberi da persone e/o cose del gruppo Invitalia.

Resta sin d'ora inteso tra le Parti che l'efficacia del suddetto Contratto di Cessione dei Contratti sarà sospensivamente condizionata all'adempimento delle obbligazioni di cui al successivo paragrafo 5.2 del presente Contratto;

(iv) SI CAMPANIA trasferisca a NEWCO, con il tecnicismo legale all'uopo ritenuto più opportuno, le partecipazioni detenute da SI CAMPANIA in

- a. BiostarNET S.c.a r.l., pari al 15,52% del capitale sociale;
- b. Cithef S.c.a r.l., pari allo 0,62% del capitale sociale;
- c. Mecfond S.p.A., pari al 15,00% del capitale sociale;
- d. Consorzio Technapoli, pari al 3,17% del fondo consortile.

Resta sin d'ora inteso tra le Parti che l'efficacia dei suddetti trasferimenti sarà sospensivamente condizionata all'adempimento delle obbligazioni di cui al successivo paragrafo 5.2 del presente Contratto;

(v) senza pregiudizio per quanto previsto dal successivo paragrafo 5.2(ii) del presente Contratto, e subordinatamente al mancato azzeramento della Partecipazione Regionale nel capitale di SI CAMPANIA per effetto del tecnicismo legale adottato per il Trasferimento (ad es. scissione parziale asimmetrica), la REGIONE CAMPANIA si impegna sin d'ora – e fino al momento dell'Esecuzione del presente Contratto – a non cedere ad alcuno, a qualsivoglia titolo, la Partecipazione Regionale.

ART. 4 – OGGETTO DEL TRASFERIMENTO

4.1 Con riferimento all'obbligazione preliminare di cui all'art. 3, punto (i), che precede, INVITALIA, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., si impegna sin d'ora ad identificare puntualmente, prima del Trasferimento ed in accordo con la REGIONE CAMPANIA, i beni ed i rapporti contrattuali che comporranno l'oggetto di detto Trasferimento.

4.2 Fermo restando quanto precede, le Parti si danno sin d'ora reciprocamente atto che tra i beni ed i rapporti contrattuali che saranno oggetto del Trasferimento, saranno comunque

(i) inclusi

- a. i seguenti contratti vigenti tra SI CAMPANIA ed INVITALIA:

1. il contratto per la fornitura del servizio di assistenza tecnica ai progetti e alle iniziative di lavoro autonomo e di microimpresa presentati ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal Titolo II del D.Lgs. n. 185/2000; nonché
 2. il contratto di appalto dei servizi per l'attuazione del Titolo II del D.Lgs. n. 185/2000;
- b. tutti e soltanto i rapporti di lavoro a tempo indeterminato vigenti alla data del 31.12.2010 tra SI CAMPANIA ed i propri dipendenti e non oggetto del Contenzioso Giuslavoristico;
- (ii) esclusi gli Incubatori, che rimarranno di esclusiva proprietà di SI CAMPANIA.
- 4.3 Le Parti convengono altresì che, a prescindere dal tecnicismo legale con cui si realizzerà il Trasferimento, SI CAMPANIA si farà carico in via esclusiva di qualsivoglia conseguenza economico-giuridica derivi dal Contenzioso Giuslavoristico esistente o che dovesse sorgere in futuro relativo ad atti o fatti precedenti al Trasferimento.

ART. 5 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

5.1 Subordinatamente al puntuale e tempestivo adempimento da parte dei soggetti ivi menzionati, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., delle obbligazioni previste dall'art. 3 che precede, nonché all'avverarsi delle Condizioni Sospensive di cui al precedente art. 2, l'Esecuzione del Contratto avrà luogo alla Data di Esecuzione concordata per iscritto dalle Parti.

5.2 In aggiunta a qualsiasi altra azione da intraprendersi ai sensi del presente Contratto, alla Data di Esecuzione,

- (i) INVITALIA venderà e trasferirà alla REGIONE CAMPANIA, che acquisterà, le azioni rappresentative l'intero capitale sociale di NEWCO (di seguito, le "Azioni"), con godimento a far data dalla Data di Esecuzione.

A tal fine, INVITALIA dovrà compiere quegli atti e/o finalizzare quei documenti - ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, la girata delle Azioni ai sensi dell'art. 2355, comma 3, c.c. - e fare quanto necessario, secondo la legge applicabile, per trasferire alla REGIONE CAMPANIA la piena proprietà delle Azioni libere da qualsiasi gravame;

- (ii) la REGIONE CAMPANIA, a fronte della vendita delle Azioni da parte di INVITALIA, dovrà contestualmente corrispondere a quest'ultima, a titolo di prezzo:

- a. l'intera, e non meno dell'intera, Partecipazione Regionale di cui

alla precedente premessa (b) del presente Contratto. A tal fine, la REGIONE CAMPANIA, dovrà compiere quegli atti e/o finalizzare quei documenti - ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, la girata delle azioni rappresentative la Partecipazione Regionale - e fare quanto necessario, secondo la legge applicabile, per trasferire ad INVITALIA, con godimento dalla Data di Esecuzione, la piena proprietà della Partecipazione Regionale libera da qualsivoglia gravame; ovvero,

- b. nel caso in cui la Partecipazione Regionale sia stata azzerata per effetto del tecnicismo legale adottato per il Trasferimento, un importo pari ad Euro 1,00 (uno/00),

(di seguito, il "**Corrispettivo**").

A questo riguardo, le Parti si danno sin d'ora reciprocamente atto e convengono che il Corrispettivo trova ragione, non solo nell'ambito dei rapporti intercorrenti tra le Parti medesime e nel contesto degli obblighi reciprocamente assunti dalle stesse, ai sensi del presente Contratto, ma altresì nell'adempimento di quanto previsto dall'art. 1, co. 461 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) come successivamente integrato e modificato, che prevede che *"per le società regionali si procederà d'intesa con le regioni interessate anche tramite la cessione a titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni pubbliche delle relative partecipazioni"*.

5.3 Le Parti concordano che tutti gli atti e tutte le operazioni relative all'Esecuzione del Contratto, debbono considerarsi come un atto unico ed inscindibile, cosicché (salvo diverso accordo tra le Parti), nessun singolo atto o nessuna singola operazione saranno ritenuti essere stati effettuati se, e sino al momento in cui, tutti gli altri atti e tutte le altre operazioni relativi all'Esecuzione del Contratto non siano stati effettuati ai sensi del presente Contratto.

5.4 Le Parti si danno sin d'ora reciprocamente atto che, in caso di mancata Esecuzione del Contrattoentro la Data di Esecuzione SI CAMPANIA procederà al licenziamento collettivo dei propri dipendenti quale esito della procedura di mobilità avviata in data 11 ottobre 2010.

A tale riguardo, le Parti si impegnano sin d'ora a considerare la suddetta evenienza nel corso della valutazione ed individuazione del tecnicismo legale da adottare al fine del Trasferimento, conformemente a quanto previsto ai sensi del precedente art. 3, punto (i), del presente Contratto..

ART. 6 – IMPEGNI SUCCESSIVI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le Parti si impegnano sin d'ora a valutare, subordinatamente all'Esecuzione del presente Contratto ed alla preventiva approvazione ad INVITALIA, da parte del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, co. 460, della L. n. 296/2006, e del D.M. 18 settembre 2007, possibili nuove forme di collaborazione tra INVITALIA e NEWCO per la prestazione di servizi ulteriori e diversi rispetto a quelli di cui ai rapporti contrattuali menzionati al precedente paragrafo 4.2(i)a., che, per effetto del Trasferimento e dell'Esecuzione del Contratto medesimo, intercorreranno tra le suddette società.

In ogni caso, le Parti concordano saranno affidate a Newco tutte le attività di Invitalia svolte nel territorio di competenza della Regione Campania, ove ciò sia possibile ai sensi delle relative norme applicabili.

ART. 7 – DURATA

Il presente Contratto ha durata ed è efficace e vincolante tra le Parti sino alla data del [●].

ART. 8 – COSTI E SPESE

8.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, co. 461, della L. n. 296/2006, summenzionato alla premessa (e) del presente Contratto, ciascuna delle Parti terrà a proprio carico eventuali costi, oneri e spese da ciascuna di esse sostenute per le trattative, la preparazione e l'attuazione del presente Contratto, nonché per le operazioni ivi previste.

8.2 Senza pregiudizio per quanto previsto dal precedente paragrafo 8.1, la REGIONE CAMPANIA si impegna sin d'ora a rimborsare le spese, i costi e gli onorari sostenuti da SI CAMPANIA e/o da INVITALIA, e da queste documentati, per l'adempimento delle obbligazioni preliminari di cui al precedente art. 4 del presente Contratto, nel caso in cui la REGIONE CAMPANIA non intenda procedere all'acquisto delle Azioni, malgrado il verificarsi delle Condizioni Sospensive di cui all'art. 2 e l'adempimento delle obbligazioni preliminari di cui all'art. 3 del Contratto.

ART. 9 - ALTRE DISPOSIZIONI

9.1 Nessuna rinuncia di una Parte a far valere una previsione del presente Contratto potrà essere interpretata come rinuncia a far valere qualunque altra previsione sia essa di natura analoga o meno. In particolare, nessun ritardo od omissione da parte di INVITALIA nel pretendere dalla REGIONE CAMPANIA l'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi ad essa facenti carico, potrà, in

alcun caso, costituire rinuncia da parte di INVITALIA medesima alla pretesa dell'adempimento stesso.

9.2 Il presente Contratto non può essere modificato o risolto verbalmente, ma solo tramite un accordo scritto firmato dalle Parti.

9.3 Qualora una o più delle disposizioni del presente Contratto, o parte di essa, sia ritenuta invalida, illecita o inefficace in base alle leggi di qualunque giurisdizione, la validità, liceità o efficacia delle rimanenti disposizioni non sarà pregiudicata o impedita in alcun modo. Le Parti in ogni caso negozieranno in buona fede i termini di una o più disposizioni di reciproca soddisfazione in sostituzione delle disposizioni ritenute invalide, illecite o inefficaci, al fine di raggiungere per quanto possibile lo stesso risultato economico.

9.4 Qualsiasi notifica o comunicazione ai sensi del presente Contratto, ove non sia altrimenti specificato, dovrà essere effettuata per iscritto e potrà essere inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via telefax o via e-mail ovvero di corriere privato, all'indirizzo e all'attenzione del destinatario come infra specificati (ovvero di volta in volta comunicati). Ogni comunicazione così inviata sarà ritenuta valida ed efficace alla data indicata nella ricevuta di ritorno o nella scheda delle consegne del corriere:

(i) Per INVITALIA:

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
Via Calabria, 46
00187 Roma
Fax: [0642160824●]

Attenzione: dott. Domenico Arcuri●]

(ii) Per la REGIONE CAMPANIA:

[●]
[●]

9.5 Il presente Contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione alla materia in esso regolata e supera ogni eventuale precedente accordo o intesa relativo/a alla stessa materia.
